



REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI MANDELLO VITTA

PROVINCIA DI NOVARA

TEL.(0321)-835628 FAX.(0321)-835040

Oggetto: ordinanza contingibile e urgente di chiusura al pubblico del parco giochi comunale.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 35, ove si prevede che «A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali».

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 avente ad oggetto «Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020 avente ad oggetto «Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», che estende le misure previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, con effetto dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020;

VISTO il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, avente ad oggetto «Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale».

DATO ATTO CHE sussiste oramai il divieto di evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

CONSIDERATO che l'afflusso di utenti nel parco giochi comunale determina condizioni di rischio per il numero di persone potenzialmente presenti, in particolare bambini, e risulta in contrasto con le misure precauzionali finalizzate a contrastare il diffondersi del COVID-19, per limitare gli spostamenti delle persone fisiche e salvaguardare la loro salute.

RITENUTO necessario disporre, in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento di carattere locale;

CONSIDERATA dunque la necessità di provvedere, con urgenza, all'adozione di ogni provvedimento atto a garantire la salute pubblica;

RITENUTO adottare il presente provvedimento finalizzato alla chiusura al pubblico/ a introdurre il divieto di accesso e sosta nel parco giochi comunale sito a ridosso di Chiesa Parrocchiale dalla data odierna e fino al 3 aprile 020;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

per quanto sopra esposto e considerato

ORDINA

la chiusura al pubblico/ il divieto di accesso e sosta nel parco giochi comunale sito in Via Giovanni XXIII dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020 incluso;

Si dà atto che la presente ordinanza sarà comunicata al Prefetto della Provincia di Novara, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero, in applicazione del D.P.R. n. 1199/1971, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco

Paolo Patrioli

Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,
D. Lgs. 12/2/1993 n.39